

REGOLAMENTO (CEE) N. 881/93 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1993****relativo ad un programma di riconversione a favore dei produttori di tabacco
« flue cured » in Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,considerando che il regolamento (CEE) n. 2075/92 ha introdotto, a decorrere dal raccolto 1993, un regime di premi limitato ai quantitativi massimi per gruppo di varietà; che detti quantitativi sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2076/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché i limiti di garanzia ripartiti per gruppo di varietà e per Stato membro⁽²⁾;

considerando che la coltivazione di tabacchi « flue cured » è stata incentivata in Grecia per favorire la riconversione dei produttori di altre varietà che non potevano essere smaltite in condizioni normali di mercato; che, nel 1991, taluni produttori hanno effettuato gli ingenti investimenti necessari alla coltivazione del tabacco « flue cured »; che detti investimenti non potranno essere ammortizzati se detti produttori non ottengono quote sufficienti per la produzione di tabacco « flue cured » a decorrere dal raccolto 1993; che è opportuno sussidiare tali produttori nella necessaria riconversione, nella misura in cui non mettono in atto operazioni a fini speculativi;

considerando che tali misure sono necessarie per agevolare il passaggio dalla precedente organizzazione comune di mercato al sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 2075/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Grecia può attuare un programma di riconversione a favore dei produttori di tabacco che nel 1991 hanno effettuato investimenti per la produzione di tabacco del tipo « flue cured ».

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sono presi in considerazione gli investimenti effettuati nel 1991, o convenuti nel 1991 ed effettuati entro il 30 giugno 1992.

Articolo 2

Nell'ambito delle misure d'intervento, la Comunità partecipa al programma di riconversione:

- a concorrenza del 75 % per le spese sostenute dallo Stato membro,
- nei limiti di un importo globale di 20 Mio di ECU e di 13 000 ECU/produttore,
- per le spese effettuate dallo Stato membro entro il 3 settembre 1993,
- se l'azione non beneficia al tempo stesso di altre misure comunitarie.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 77.